

SCHEDA DI CONSULTAZIONE**dello Schema di regolamento recante “Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo”****LEGENDA**

1. Inserire nella colonna 2 le modifiche che si propongono all’articolato e agli allegati.
2. Le proposte di modifiche inserite nella colonna 2 devono essere motivate nella colonna 3 “motivazioni/osservazioni”.
3. Trasmettere via PEC il file finale (anche in formato editabile) ai seguenti indirizzi mail: DISS@pec.mite.gov.it; EC@pec.mite.gov.it.

Articolo di riferimento	Proposta di modifica/integrazione <i>(inserire proposte di modifica al testo dell’articolato, in maniera puntuale e concisa)</i>	Motivazioni/osservazioni <i>(inserire motivazioni a supporto delle modifiche proposte e eventuali osservazioni; max. 150 parole)</i>	Eventuali altre note <i>(max 10 parole)</i>
Titolo I - Disposizioni generali			
Art. 1. Oggetto e finalità			
1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 48 del <i>decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, disposizioni di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo.			
2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.			

Art. 2. Definizioni			
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:			
a) « <i>lavori</i> »: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere, nonché le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento degli invasi;	a) « <i>lavori</i> »: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere, nonché le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento degli invasi; <i>si ritengono invece non riconducibili alla definizione di “lavori” le attività di indagine preliminare quali scavi archeologici, scavi esplorativi (pozzetti o trincee), sondaggi geognostici e interventi di bonifica Bellica Sistemica Terrestre (BST); per tali attività preliminari è consentita l'operazione di scavo e rinterro, senza preventiva caratterizzazione entro i limiti previsti dall'art. 24, ad eccezione di evidenze di contaminazione.</i>	Le attività di BOE e di indagine archeologica preventiva, o di alcune tipologie di sondaggi finalizzati all'attività progettuale sono caratterizzate dall'effettuazione di scavi poi “richiusi” con la medesima terra estratta senza che il materiale scavato venga mai trasportato al di fuori della stessa area di scavo. Esulando le suddette attività da quelle di costruzione, è ragionevole, come del resto confermato dalle circolari ministeriali. Ne deriva che la semplice operazione “apri e chiudi” effettuata nel corso degli scavi esplorativi, dei saggi archeologici e di BOE non richiede la caratterizzazione del terreno volta ad escludere una eventuale contaminazione. Diverso è, invece, il discorso nell'ipotesi in cui le suddette attività evidenzino la necessità di una sostituzione del terreno in situ. In tale evenienza, infatti,	

		il terreno movimentato dovrà necessariamente essere analizzato ai fini del relativo allontanamento e gestione.	
b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021;			
c) «terre e rocce da scavo»: il suolo, il materiale roccioso e i sedimenti escavati derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, dragaggi); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade, infrastrutture portuali); rimozione e livellamento di opere in terra, ripristino di reti e servizi, scavi per indagini archeologiche, geologiche e geotecniche nonché i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamiento. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3	Alla fine del paragrafo aggiungere: “ Sono assimilati alle terre e rocce da scavo i residui e fanghi provenienti da taglio e lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre), anche non connessi alla realizzazione di un’opera, purché non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la specifica destinazione d’uso e purché rispettino i limiti previsti per il test di cessione di cui alla tabella 3 del DM n.152/2022 EoW ” Inoltre, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: c-bis) “terre e rocce da scavo prodotte in situazioni di urgenza”: le terre e rocce da	L’inserimento dei residui e fanghi provenienti da taglio e lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre) deriva dal fatto che tali materiali inerti, provenienti direttamente e continuativamente dall’industria lapidea, per caratteristiche prestazionali possono essere impiegati in opere stradali e infrastrutturali alla stregua delle terre e rocce da scavo, contribuendo alla riduzione di impatti ambientali in termini di apertura di nuove cave di prestito e riduzione dei traffici di materiali inerti in caso di prossimità dei siti da ripristinare. Si evita, inoltre, di	

<p>aprile 2006, n. 152 per la specifica destinazione d'uso;</p>	<p>scavo di cui alla lettera c) derivanti da interventi di manutenzione e ripristino di reti e servizi effettuati in urgenza.</p>	<p>occupare inutilmente spazi di discarica con un materiale nobile che è riutilizzabile tal quale, senza necessità di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, in modo analogo alle terre e rocce da scavo.</p> <p>La proposta di modifica per la lettera c-bis) è finalizzata a introdurre la categoria delle terre e rocce da scavo derivanti da interventi di manutenzione e prodotte in urgenza, ossia in condizioni tali per le quali non è possibile rispettare le rigide tempistiche previste per la gestione come sottoprodotti dal presente regolamento. Sul punto preme evidenziare che già il dm 161/2012 prevedeva una disciplina in tal senso.</p>	
<p>d) «<i>autorità competente</i>»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>			
<p>e) «<i>caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo</i>»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da</p>			

<p>scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p>			
<p>f) «<i>piano di utilizzo</i>»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;</p>			
<p>g) «<i>dichiarazione di avvenuto utilizzo</i>»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21;</p>	<p>Alla lettera g) apportare le seguenti modifiche: g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21.</p>	<p>Una delle maggiori criticità del DPR 120/2017 è rappresentata proprio dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia in quanto onere posto anche in capo al proponente/produttore/ esecutore e quindi ad un soggetto diverso da quello che materialmente compie l'attività di utilizzo, - sia per le conseguenze che sono previste in caso di mancata presentazione della DAU, ossia la perdita della qualifica di sottoprodotto per tutte le terre e rocce prodotte, anche se destinate ad utilizzi diversi. <p>Posto che appare evidente la volontà del legislatore di mantenere tale dichiarazione in capo al proponente/esecutore/</p>	

		produttore, si chiede di eliminare quantomeno il richiamo espresso al Dpr 445/2000, in quanto la dichiarazione attiene a fatti e atti al di fuori della sfera di competenza e controllo del dichiarante.	
h) « <i>ambito territoriale con fondo naturale</i> »: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;			
i) « <i>sito</i> »: area cantierata, geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee), caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità;	i) « <i>sito</i> »: area cantierata, geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee); caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità <i>– riferito anche ad aree distinte, seppur non contigue, oggetto della stessa opera da realizzare.</i>	L'attuale formulazione determina l'impossibilità per i materiali da scavo di raggiungere un sito di destinazione diverso da quello di produzione laddove si impieghi la viabilità pubblica, anche se i due siti hanno caratteristiche ambientali e fondo naturale compatibili. Si propone, pertanto, l'eliminazione del riferimento alla viabilità pubblica prevedendo, all'articolo 6 e all'Allegato 7 la compilazione	Infine, si ritiene opportuno specificare ulteriormente entro quale disposto normativo ricada la definizione di “area cantierata” .

		<p>del documento di trasporto laddove il sito interessi la pubblica viabilità e si debba garantire la tracciabilità dei materiali da scavo. Tale modifica al fine di massimizzare l'utilizzo dei materiali in una logica di ottimale gestione delle risorse, concorrendo agli obiettivi alla base della nuova previsione normativa. Fatta salva l'adozione di mitigazioni e protocolli per la protezione della salute e dell'ambiente da gestire all'interno del Piano di Utilizzo approvato, se sottoprodotti, e sotto il controllo dell'autorità competente laddove i materiali riutilizzati in situ presentino amianto sopra-soglia (articolo 24, comma 2). Inoltre, gli interventi su reti e servizi, previsti espressamente alla lettera c), si svolgono spesso lungo la viabilità pubblica, e quindi necessariamente la interessano. Si segnala, peraltro, che questo tipo di problema sussiste anche nel caso di interventi relativi a piani urbanistici attuativi e di rigenerazione urbana che,</p>	
--	--	--	--

		necessariamente, riguardano anche la viabilità pubblica.	
m) « <i>sito di destinazione</i> »: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;			
n) « <i>sito di deposito intermedio</i> »: il sito, anche diverso dal sito di produzione e di destinazione, in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;	n) « <i>sito di deposito intermedio</i> »: il sito, anche diverso dal sito di produzione e di destinazione, in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;	La nuova formulazione della lett. n.) tiene conto di una espressa richiesta formulata dagli operatori, e perciò è senza dubbio positiva. Si ritiene, però necessario eliminare l'inciso "anche" al fine di non vanificare l'effetto positivo della nuova definizione. L'obbiettivo, infatti, era quello di eliminare qualsiasi dubbio circa il fatto che il deposito temporaneo è tale solo se posto al di fuori del sito di produzione o di destinazione, trattandosi di deposito funzionale alla gestione delle terre da scavo. Al fine della corretta tracciabilità dei materiali, è sufficiente indicare i soli siti di deposito intermedio differenti dal sito di produzione e dal sito di destinazione.	

<p>o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale che il materiale deve possedere prima del trattamento, la normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;</p>			
<p>p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p>			
<p>q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;</p>			
<p>r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21;</p>			
<p>s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;</p>			
<p>t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette</p>	<p>Eliminare le parole «o ad autorizzazione integrata ambientale»</p>	<p>L'AIA è un'autorizzazione che consente l'esercizio di un'attività e non la realizzazione di opere. Pertanto, si ritiene improprio ricomprendere in tale contesto</p>	<p>Questa proposta vale per tutti gli altri punti del decreto in si fa</p>

<p>a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>;</p>		<p>questo tipo di autorizzazione. Ovviamente, il cantiere dal quale derivano terre e rocce in quanto tale, ed anche se collocato all'interno di un sito in cui si svolge un'attività soggetta a rilascio di AIA, non è sottoposto al rilascio di tale autorizzazione.</p>	<p>riferimento all'AIA</p>
<p>t-bis) «<i>cantiere di micro-dimensioni</i>»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 600 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>;</p>	<p>Eliminare le parole «<i>o ad autorizzazione integrata ambientale</i>»;</p>	<p>Come sopra</p>	
<p>u) «<i>cantiere di grandi dimensioni</i>»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>;</p>	<p>Eliminare le parole «<i>o ad autorizzazione integrata ambientale</i>»;</p>	<p>Come sopra</p>	
<p>v) «<i>cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VLA o AIA</i>»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>;</p>	<p>Eliminare le parole «<i>o ad autorizzazione integrata ambientale</i>»;</p>	<p>Come sopra</p>	

z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> ;			
aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di ingegneria naturalistica, di difesa e di presidio ambientale, inclusa la gestione degli invasi, ad esclusione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente ed operativa;			
bb) «sedimenti»: tutte le plausibili frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, anche artificiali, marini e portuali derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.			
Art. 3. Esclusioni dal campo di applicazione			
1. Il presente regolamento non si applica ai conferimenti di terre e rocce da scavo in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, già disciplinati dall'articolo 109 del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .	1. Il presente regolamento non si applica ai conferimenti agli interventi di utilizzo finale di terre e rocce da scavo in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, già disciplinati dall'articolo 109 del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> nonché alle terre di scopertura delle cave, da riutilizzare nello stesso sito di produzione per il ripristino ambientale dell'area, purché il sito non sia soggetto a procedimenti di bonifica ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile	Le terre di scopertura delle cave sono un sottoprodotto dell'attività estrattiva e sono reimpiegate per la ricomposizione del sito e, dunque, per la riqualificazione ambientale dell'area. In sostanza, tali terre sono utilizzate per finalità di miglioramento ambientale. Pertanto, se il sito non è interessato da procedimenti di bonifica, si ritiene congruo	

	<i>2006, n. 152. Resta inteso che tali interventi possono essere effettuati con terre e rocce da scavo gestite in qualità di sottoprodotti.</i>	poter riutilizzare le terre in situ nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività estrattive e in conformità alle prescrizioni contenute nei pertinenti titoli autorizzativi e secondo i progetti di recupero ambientali approvati dalle Amministrazioni competenti in materia di attività estrattiva, senza necessità di applicare anche l'ulteriore disciplina prevista dal presente decreto. Inoltre, si ritiene opportuno esplicitare la possibilità di utilizzare per interventi disciplinati dall'art. 109 del D.lgs. 152/06 anche terre e rocce da scavo gestite in qualità di sottoprodotti.	
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
Titolo II - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto			
Capo I - Disposizioni comuni			

Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti			
1. In attuazione dell'articolo 184- <i>bis</i> , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di micro-dimensioni, in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.			
2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell' <i>articolo 183, comma 1, lettera qq)</i> , del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:			
a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;	a) sono generate durante la realizzazione di un'opera o di una attività , di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;	Il riferimento all'attività è giustificato dall'inserimento, tra le terre e rocce da scavo, anche dei residui di taglio e lavorazione di materiali lapidei, che possono non essere connessi alla realizzazione di un'opera.	
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21, e si realizza:			
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la			

realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;			
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;	dopo i punti 1) e 2) inserire il seguente punto 3: “3) in interventi a mare e in attività di ripascimento dei litorali costieri, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;	Inserimento del punto 3 alla lettera b) in conformità alla modifica dell'articolo 3 comma 1	
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;			
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo III- <i>bis</i> o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).			
3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto, sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al <i>decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero»</i> , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ad esclusione del			

<p>parametro amianto, al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al medesimo decreto.</p>			
<p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo n. 152 del 2006</i>, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.</p>	<p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali 11, sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo n. 152 del 2006</i>, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.</p>	<p>L'art. 4 tratta i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Il presente comma 4 fa riferimento all'art. 24, che tratta il riutilizzo in sito (altra fattispecie rispetto ai sottoprodotti), con la modifica proposta si sostituisce il richiamo all'art. 24 con quello all'art. 11, che tratta invece i sottoprodotti con analiti sopra-soglia, sancendo quindi la possibilità che le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possano essere riutilizzate nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 11.</p>	
<p>5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo, in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>			

Art. 5. Deposito intermedio			
1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:			
a) se la concentrazione di inquinanti nei terreni prodotti rientra nei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , il deposito intermedio potrà essere realizzato in qualsiasi sito a prescindere dal suo uso; se la concentrazione di inquinanti nei terreni prodotti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , il deposito intermedio potrà essere realizzato in siti ad uso commerciale e industriale; in questo caso il deposito intermedio potrà essere realizzato anche in siti ad uso verde, residenziale, agricolo solo se siano realizzati presidi che garantiscano la separazione fisica dalle sottostanti matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e l'assenza di rischi sanitari e ambientali.			
b) l'ubicazione e la durata del deposito anche in un sito diverso da quello di produzione e di destinazione, sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21;	b) l'ubicazione e la durata del deposito anche in un sito diverso da quello di produzione e di destinazione, sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21;	La nuova formulazione della lett. b) tiene conto di una espressa richiesta formulata dagli operatori, e perciò è senza dubbio positiva. Si ritiene, però necessario eliminare l'inciso "anche" al fine di non vanificare l'effetto positivo della nuova definizione. L'obbiettivo, infatti, era quello	

		<p>di eliminare qualsiasi dubbio circa il fatto che il deposito temporaneo è tale solo se posto al di fuori del sito di produzione o di destinazione, trattandosi di deposito funzionale alla gestione delle terre da scavo.</p> <p>Al fine della corretta tracciabilità dei materiali, è sufficiente indicare i soli siti di deposito intermedio differenti dal sito di produzione e dal sito di destinazione.</p>	
<p>c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21;</p>	<p>c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo - o di sue modifiche o proroghe - o della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21;</p>	<p>In accordo a quanto previsto al successivo art. 3</p>	
<p>d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui agli articoli 19 e 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;</p>			
<p>e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21.</p>			

<p>2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.</p>			
<p>3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo - e suoi successivi aggiornamenti o proroghe - o nella dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>.</p>	<p>Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo - e suoi successivi aggiornamenti o proroghe - o nella dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto previsto all'art. 7bis. È, comunque, fatta salva la qualifica di sottoprodotto per le terre già collocate presso il sito di conferimento ed utilizzate in conformità al piano di utilizzo.</p>	<p>Occorre tenere conto del caso in cui l'utilizzo di terre e rocce da scavo non avvenga nei termini previsti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del proponente e dell'esecutore. Inoltre, si suggerisce di introdurre una procedura per consentire la regolarizzazione degli adempimenti meramente formali. Infine, deve essere salvaguardato lo status di sottoprodotto delle terre e rocce che già sono state utilizzate. Le terre e rocce che sono già messe a conferimento nel sito di destinazione, entro i termini e le modalità previste nel piano di utilizzo devono conservare la qualifica di sottoprodotto e non rischiare di acquisire la connotazione di rifiuto.</p>	

Art. 6. Trasporto			
<p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.</p>	<p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, <i>o escluse dall'applicazione della disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 24</i>, il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'Allegato 7 <i>e sostituisce ogni altra documentazione accompagnatoria prevista dalle leggi in materia di autotrasporto.</i> Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. <i>La stessa documentazione è da produrre laddove in caso di utilizzo in sito ai sensi dell'articolo 24, sia interessata la pubblica viabilità.</i></p>	<p>L'attuale previsione normativa esclude la possibilità di stoccare le terre da scavo all'esterno del sito di produzione, quindi l'utilizzo della viabilità pubblica, quando queste sono riutilizzate nell'ambito dello stesso sito secondo le previsioni dell'art. 24 "esclusione dal regime dei rifiuti". Si ritiene che la tracciabilità dell'utilizzo delle terre possa essere assicurata attraverso il documento di trasporto. In tal senso, può essere modificato l'allegato 7 in modo tale da ricomprendere anche il trasporto delle terre escluse dal regime dei rifiuti. Inoltre, si ritiene necessario chiarire che il documento di trasporto sostituisce ogni altra documentazione accompagnatoria prevista da leggi in materia di autotrasporto. Esempio: la "Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate" ex art. 39 della Legge 6 giugno 1974, n. 298.</p>	

		Infine, considerando la modifica apportata alla definizione di “sito” all’art. 2, comma 2, lett. i), volta ad eliminare il riferimento alla viabilità pubblica, la modifica proposta introduce l’obbligo della compilazione del documento di trasporto (art. 6 e All. 7) laddove il “sito” interessa la pubblica viabilità e si debba garantire la tracciabilità dei materiali da scavo che la percorrono.	
2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, anche in formato digitale, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.			
3. In caso di trasporto di terre e rocce provenienti da un medesimo sito di produzione effettuato più volte con il medesimo mezzo e verso lo stesso sito di destinazione la documentazione di cui al comma 1, in possesso al proponente, al trasportatore e al destinatario, potrà essere aggiornata riportando le informazioni di cui alla sezione D “condizioni di trasporto” dell’Allegato 7, inerenti a ogni viaggio.	3. In caso di trasporto di terre e rocce provenienti da un medesimo sito di produzione effettuato più volte con il medesimo mezzo e verso lo stesso sito di destinazione la documentazione di cui al comma 1, in possesso al proponente, al trasportatore e al destinatario , potrà essere aggiornata riportando <i>su ciascuna copia,</i>	La nuova formulazione del comma 3 appare molto positiva e risponde a una specifica richiesta degli operatori. Ciò posto, la modifica proposta, nasce dall’esigenza di chiarire che l’aggiornamento della	

	<p><i>rispettivamente da parte del proponente, del trasportatore e del destinatario</i>, le informazioni di cui alla sezione D “condizioni di trasporto” dell’Allegato 7, inerenti a ogni viaggio.</p>	<p>documentazione dovrà essere fatto direttamente dal soggetto che è in possesso della documentazione stessa.</p> <p>L’obbiettivo, infatti, era quello di evitare la duplicazione di documenti in presenza di trasporti effettuati nello stesso giorno, dal medesimo posto, verso lo stesso luogo di conferimento, con il medesimo mezzo. È evidente, però, che dopo il primo viaggio due delle tre copie della documentazione di cui al comma 1, non saranno più in possesso del produttore ma, rispettivamente, del trasportatore e del destinatario. Pertanto, a partire dal secondo viaggio il produttore non potrà più materialmente aggiornare le due copie in possesso del trasportatore e del destinatario, salvo dover produrre altra documentazione in triplice copia, vanificando in tal modo, però, l’effetto della semplificazione introdotta.</p>	
<p>4. Nel caso di esecuzione di dragaggi di fondali marini e portuali in applicazione del presente decreto, le attività di escavo e di trasporto dei sedimenti devono essere realizzate in modo da minimizzare la loro risospensione e dispersione.</p>			

Durante tali attività devono essere effettuati controlli atti a prevenire dispersioni e rilasci accidentali di sedimenti.			
Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo			
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.			
2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del <i>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000</i> , n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per tre anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale.	2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità competente, che provvede ad inoltrarla —e—all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per tre anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale.	Le proposte di modifica sono finalizzate a: - eliminare il richiamo espresso al Dpr 445/2000, in quanto la dichiarazione attiene a fatti e atti al di fuori della sfera di competenza e controllo del dichiarante, come già evidenziato a commento dell'art. 2; - stabilire l'invio della dichiarazione solo all'autorità competente, ossia l'autorità nei cui confronti è rivolta l'attestazione ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame. Spetterà poi a questa autorità trasmettere la dichiarazione agli altri enti pubblici interessati. Tale proposta nasce dall'esigenza di:	

		<p>a) ottimizzare e razionalizzare le comunicazioni tra privato e pubbliche amministrazioni;</p> <p>b) uniformare i soggetti destinatari delle varie comunicazioni/dichiarazioni.</p> <p>Si evidenzia, infatti, che, mentre la DAU è trasmessa alle autorità competenti per il sito/i di destinazione e per il sito di produzione, la dichiarazione iniziale ex artt. 19 e 21, le successive modifiche sostanziali e le comunicazioni di proroga sono trasmesse solamente alle autorità competenti per il sito di produzione, tutto questo ha creato in questi anni numerosi problemi di coordinamento. Nella prassi, peraltro, si chiede ai produttori di caricare i medesimi dati più volte e mediante strumenti e modalità differenti, aggravando notevolmente tale adempimento di comunicazione.</p>	
<p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione</p>	<p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro <i>i 30 giorni successivi al</i> termine</p>	<p>Non si ritiene corretto che un inadempimento formale quale l'omessa dichiarazione di</p>	

<p>di cui agli articoli 19 e 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.</p>	<p>di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21; L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7bis.</p>	<p>utilizzo entro i termini, possa comportare la cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Quest'ultimo è un aspetto sostanziale che non deve risentire di un aspetto meramente formale. Sul punto preme evidenziare come le conseguenze di tale previsione possano comportare l'applicazione di sanzioni penali, poiché si configurerebbe l'ipotesi di gestione di rifiuti (in violazione delle relative prescrizioni). Un tale rischio ostacolerebbe le finalità della norma, che mira a una valorizzazione delle terre e rocce da scavo in ottica di economia circolare, sia lato proprietario del sito di utilizzo, sia lato proponente e/o esecutore. È quindi ancor più essenziale prevedere la giusta gradualità e proporzionalità tra comportamento (o omissione) e conseguenza (o pena). Il mancato invio della DAU costituisce una violazione di natura meramente formale che non incide né sulle caratteristiche qualitative delle terre e rocce da scavo né sul</p>	
---	---	---	--

		<p>rispetto delle condizioni previste dall'art. 184 bis del D.lgs. 152/2006.</p> <p>Deve essere quindi eliminata tale previsione: In alternativa si suggerisce di introdurre una procedura per consentire la regolarizzazione degli inadempimenti meramente formali.</p>	
4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).			
	<p><i>Art. 7bis. Misure in caso di mancato o ritardato adempimento</i></p>	<p>La proposta normativa nasce dall'esigenza di introdurre un meccanismo sanzionatorio più graduale e proporzionato rispetto a quello previsto dallo schema di regolamento, che sia adeguato al tipo di inadempimento.</p> <p>Ciò appare necessario in quanto, sia il Dpr 120/2017 sia il nuovo schema di regolamento, prevedono automaticamente la perdita della qualifica di sottoprodotto anche in presenza di inadempimenti meramente formali.</p>	
	<p><i>1. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo di cui all'art.</i></p>	<p>Tale previsione ha conseguenze molto rilevanti in quanto può</p>	

	<p>9, all'art. 15 o nella dichiarazione di utilizzo di cui agli articoli 19 e 21 o in caso di omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine di cui all'art. 7, l'autorità competente comunica al proponente, all'esecutore o al produttore un provvedimento di diffida, concedendo un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto, per adempiere e un termine pari a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.</p>	<p>comportare che si configuri l'ipotesi di gestione illecita di rifiuti, per la quale sono predisposte importanti sanzioni penali.</p> <p>Vale la pena sottolineare anche che questo tipo di conseguenze rischia di produrre degli effetti a distanza di molto tempo rispetto al momento in cui le terre sono state effettivamente prodotte e gestite, e può avere ripercussioni anche su soggetti diversi da quelli originariamente obbligati, creando una situazione di grande incertezza tra i vari operatori.</p>	
	<p>2. Nei casi di cui al comma 1, l'adempimento da parte del proponente o dell'esecutore o del produttore entro il termine assegnato dall'autorità competente o prima della comunicazione del provvedimento di diffida, non comporta la cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.</p>	<p>Inoltre, poiché si tratta di inadempimenti di carattere meramente formale questi non incidono sulle caratteristiche qualitative e ambientali delle terre e rocce da scavo al punto tale da doverli considerare rifiuti e non più sottoprodotti.</p> <p>Con la presente proposta viene quindi consentito di regolarizzare tali violazioni, entro un termine massimo, sia spontaneamente, sia sotto sollecitazione da parte dell'autorità competente</p>	

		(mediante comunicazione di avviso di provvedimento di diffida con la previsione di un termine ulteriore e perentorio per adempiere). In tal modo, l'adempimento tardivo non comporterebbe la cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, e farebbe venir meno le stesse condizioni di procedibilità del provvedimento di diffida.	
Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni			
Art. 8. Ambito di applicazione			
1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico. Alle opere sottoposte alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 della Parte II del <i>decreto legislativo n. 152 del 2006</i> , gli articoli da 9 a 18 si applicano solo in caso in cui la suddetta verifica confermi la necessità di sottoporre il progetto a procedura VIA.			
Art. 9. Piano di utilizzo			

<p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.</p>	<p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e, che provvede ad inoltrarlo all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, qualora la durata del progetto approvato nell'ambito della procedura di VIA si protragga oltre i termini indicati nel piano di utilizzo, questi ultimi si intendono prorogati conformemente.</p>	<p>Come già evidenziato nel commento all'art. 5 si rende necessario prevedere l'invio del piano sola ad un soggetto, ossia l'autorità competente, cui spetterà poi trasmetterla agli altri enti interessati. Si ribadisce l'importanza di uniformare i soggetti destinatari delle varie comunicazioni.</p> <p>Anche in questo caso vale quanto evidenziato a margine dell'art. 5 in merito alla necessità che i destinatari di dichiarazioni e comunicazioni non prevedano altri strumenti o supporti, oltre alla PEC per ricevere le dichiarazioni stesse.</p> <p>Inoltre, sarebbe opportuno precisare quale è l'autorità competente (solo del sito di destinazione?)</p> <p>Infine, l'emendamento proposto è volto a conformare i termini del piano di utilizzo con i tempi per l'esecuzione del progetto per contemplare casi eccezionali di ritardi dei lavori, non previsti.</p>	
---	--	---	--

<p>1-<i>bis</i>. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), il proponente può presentare in via preliminare un Piano di gestione delle terre e rocce da scavo che contenga almeno gli elementi indicati nell'allegato 5-<i>bis</i>. Il Piano di Utilizzo elaborato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere redatto in conformità alle previsioni del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo.</p>			
<p>2. Il piano di utilizzo include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.</p>			
<p>3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p>			
<p>4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo di cui al comma 1 ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, avvia la</p>			

gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.			
5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.			
6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.		Occorre definire quale è l'autorità competente (quella del sito di destinazione?)	
7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.			
8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente			

<p>o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà.</p>			
<p>9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.</p>			
<p>10. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.</p>			
<p>Art. 10. Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC</p>			
<p>1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e</p>			

<p>trasmesse secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p>			
<p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorità competente.</p>			
<p>Art. 11. Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale</p>			
<p>1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto n. 152 del 2006</i>, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il</p>			

<p>superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia. Gli esiti delle analisi eseguite dalle Agenzie per la protezione ambientale o dalle medesime validate, relativi ai valori di fondo naturale sono resi disponibili e periodicamente aggiornati sul sito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) a cura di ISPRA. A tal fine le Agenzie per la protezione ambientale comunicano entro il 30 aprile di ogni anno gli aggiornamenti relativi ai valori di fondo individuati.</p>			
<p>2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La</p>			

<p>predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.</p>			
<p>Art. 12. Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di procedimento di bonifica</p>			
<p>1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui <i>all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto 3 aprile 2006, n 152</i>, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p>	<p>1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui <i>all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, su richiesta e con oneri a carico del il proponente, <i>investigherà</i> i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per <i>nonché</i> i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le <i>affinché non vengano superate</i> le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto 3 aprile 2006, n 152</i>, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo <i>o nella</i></p>	<p>Ai fini di una ulteriore semplificazione, si chiede di eliminare il passaggio relativo alla validazione dei dati da parte di ARPA. La verifica del rispetto dei parametri di cui alle colonne A e B dovrebbe essere a carico del proponente tramite autocertificazione.</p>	

	dichiarazione di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.		
Art. 13. Controllo equipollente			
1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3, le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.			
Art. 14. Efficacia del piano di utilizzo			
1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.			
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .			
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel			

piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .			
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .	4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7bis e dall'articolo 15 , il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .	Come già evidenziato, appare opportuno assicurare una giusta gradualità e proporzionalità nelle conseguenze derivanti da mere inadempienze documentali e formali. A tal fine, quindi, si chiede di richiamare espressamente l'art. 7 bis con il quale è stato proposto di inserire una specifica procedura per la regolarizzazione delle mere inadempienze formali.	
5. Il piano di utilizzo è conservato, anche in formato digitale, presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente			
Art. 15. Aggiornamento del piano di utilizzo			
1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'arti-	1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti all'autorità	La modifica si rende necessaria in funzione di quanto già evidenziato a margine degli articoli 5 e 9. Peraltro, la necessità dell'invio solo	

<p>colo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p>	<p>competente di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.</p>	<p>all'autorità competente, trova giustificazione anche nel fatto che solo a questa autorità spetta la verifica della correttezza di quanto trasmesso.</p>	
<p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p>			
<p>a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;</p>			
<p>b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;</p>			
<p>c) la modifica delle tecnologie di scavo.</p>			
<p>Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>.</p>	<p>«Ai fini dell'applicazione delle procedure di VIA, disciplinate dalla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche sostanziali del piano di utilizzo non costituiscono modifica o estensione dei progetti assoggettati a tali procedure, fatti salvi i casi in cui non siano, di per sé, conformi agli eventuali limiti previsti dagli allegati relativi ai progetti soggetti alle procedure di VIA».</p>	<p>Si ritiene necessario limitare la possibilità di applicazione soggettiva di tale disposizione che potrebbe portare, e non appare così improbabile, a considerare tutte le modifiche sostanziali al piano di utilizzo come modifiche che necessitano anche di nuova valutazione ambientale.</p>	

<p>2-<i>bis</i>. La destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo non costituisce modifica sostanziale e deve essere comunicata dal Proponente alle Autorità competenti entro trenta giorni dall'inizio del conferimento al deposito intermedio.</p>			
<p>3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.</p>	<p>3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo., fatto salvo quanto previsto dall'art. 7bis.</p>	<p>Come già evidenziato, è essenziale prevedere gradualità e proporzionalità tra inadempimenti e conseguenze. Il mancato aggiornamento del piano di utilizzo nei tempi previsti non può comportare <i>tout court</i> la perdita della qualifica di sottoprodotto. Si tratta di un mero inadempimento documentale, che non altera in alcun modo le caratteristiche qualitative ambientali delle terre, né incide sul termine finale di riutilizzo. In alternativa, si suggerisce di introdurre una procedura per consentire la regolarizzazione degli inadempimenti meramente formali.</p>	
<p>4. Nel caso previsto dal comma 2, lettera b), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità compe-</p>			

tente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.			
5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.			
6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili comprovate dal proponente.	6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili comprovate dal proponente.	In considerazione delle numerose cause di sopraggiunta indisponibilità dei siti di destinazione finale anche nel corso di attuazione dei PUT delle grandi opere e non dipendenti da scelte del Proponente, si ritiene opportuno non vincolare le possibilità di aggiornamento del PUT ad un massimo di due volte.	
Art. 16. Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato			
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'autorità competente su istanza motivata del proponente in ragione	1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe autorizzate	Anche in questo caso, si propone di ridurre solo all'autorità competente l'invio di comunicazioni/dichiarazioni.	

<p>dell'entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.</p>	<p>dall'autorità competente su istanza motivata del proponente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e che provvederà ad inoltrare all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.</p>		
<p>2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.</p>		<p>Manca il termine entro cui l'autorità si deve esprimere o entro cui deve chiedere ad ARPA di verificare.</p>	
<p>Art. 17. Realizzazione del piano di utilizzo</p>			
<p>1. Prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.</p>	<p>1. Prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e che provvede ad inoltrare all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.</p>	<p>Anche in questo caso, si propone di ridurre solo all'autorità competente l'invio di comunicazioni/dichiarazioni.</p>	

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.			
3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.			
Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni			
Art. 18. Ambito di applicazione			
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.		Dovrebbe essere specificato come poter accertare che “le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale” (test di cessione?). Senza indicazioni specifiche a riguardo, infatti, non è possibile determinare se le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.	
1- <i>bis</i> . Le disposizioni del presente Capo si applicano altresì alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2,	Dopo il comma 1- <i>bis</i> , inserire: <i>“1-ter le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residui e fanghi</i>	L'assimilazione dei residui e fanghi provenienti da taglio e	

<p>comma 1, lettera t) utilizzate nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava, alle condizioni di cui all'allegato 4.</p>	<p><i>provenienti da taglio e lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre). In questo caso, sempre fatti salvi i valori di fondo naturale, la non contaminazione per le acque sotterranee è garantita dal rispetto dei limiti previsti per il test di cessione di cui alla tabella 3 del DM 152/2022 EoW".</i></p>	<p>lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre) alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni deriva dal fatto che si tratta di materiali non necessariamente connessi alla realizzazione di un'opera, ma prodotti da attività produttive da cui scaturiscono in via continuativa. Proprio in considerazione di ciò, piani di utilizzo e dichiarazioni di utilizzo potranno essere presentati anche con cadenza periodica, come previsto alla sezione D dell'allegato 6.</p> <p>Per questi residui il test di cessione costituisce ulteriore elemento di garanzia.</p>	
<p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p>			

<p>3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.</p>	<p>3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, <i>investigherà</i> i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo nonché i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica <i>affinché non vengano superate</i> non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo <i>agli articoli 19 e 21.</i></p>	<p>Analogamente a quanto proposto per l'art. 12, ai fini di ulteriore semplificazione, si chiede di eliminare il passaggio relativo alla validazione dei dati da parte di ARPA. La verifica del rispetto dei parametri di cui alle colonne A e B dovrebbe essere a carico del proponente tramite autocertificazione. Infine, per quanto riguarda la parte finale del comma 3, la modifica proposta è volta a risolvere dei piccoli refusi testuali.</p>	
<p>Art. 19. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni</p>			
<p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del</p>	<p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>, con la trasmissione,</p>	<p>La proposta nasce dall'esigenza di uniformare, quanto più possibile, le modalità di trasmissione delle varie comunicazioni e dichiarazioni. Attualmente, l'invio della</p>	

<p>modulo di cui all'allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.</p>	<p>anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al Comune del luogo di produzione e, che provvede ad inoltrare all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.</p>	<p>modulistica non è uguale per tutti i Comuni. C'è chi la vuole in firma digitale e chi no. Serve promuovere una semplificazione delle procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo per ciò che riguarda i tempi per l'inizio dei lavori di scavo a seguito dell'invio della Dichiarazione di utilizzo. Come già evidenziato in precedenza si propone di limitare ad un unico soggetto l'invio di dichiarazione e comunicazioni.</p>	
<p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).</p>			
<p>3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione</p>	<p>3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e, che provvede ad inoltrare all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere</p>	<p>La proposta nasce dall'esigenza di uniformare, quanto più possibile, le modalità di trasmissione delle varie comunicazioni e dichiarazioni. Attualmente, l'invio della modulistica non è uguale per tutti i Comuni. C'è chi la vuole in firma digitale e chi no.</p>	

<p>riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.</p>	<p>gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.</p>	<p>Come già evidenziato in precedenza, si propone di limitare ad un unico soggetto l'invio di dichiarazione e comunicazioni. Serve promuovere una semplificazione delle procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo per ciò che riguarda anche i tempi legati alle modifiche della dichiarazione iniziale. Critica è la previsione di modificare per solo massimo due volte il luogo di destinazione finale o l'utilizzo delle terre, soprattutto in considerazione del fatto che l'individuazione di questi luoghi e destinazioni avviene in un momento molto antecedente a quello di effettivo utilizzo. Pertanto, si chiede di eliminare tale limite.</p>	
<p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di dodici mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo</p>	<p>4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di dodici mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al Comune del luogo di produzione e, che provvede ad inoltrare all'Agenzia di</p>	<p>Vedi commento agli articoli precedenti.</p>	

termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.	protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.		
5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.			
6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.			
7. L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.			
Capo III-bis - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni			
Art. 20. Ambito di applicazione			
1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di micro-dimensioni come definiti nell'articolo 2,			

<p>comma 1, lettera t-<i>bis</i>), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati all'articolo 18.</p>			
<p>Art. 21. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di micro-dimensioni</p>			
<p>1. Il produttore attesta il rispetto dei suddetti requisiti mediante dichiarazione resa al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, precisando le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare sei mesi dalla data di produzione delle quantità destinate all'utilizzo.</p>	<p>1. Il produttore attesta il rispetto dei suddetti requisiti mediante dichiarazione resa al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'Allegato 6</i>, almeno quindici-sette giorni prima dell'inizio dell'attività, precisando le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare 1 anno sei mesi dalla data di produzione delle quantità destinate all'utilizzo, <i>salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.</i></p>	<p>Si propone di utilizzare il modello di cui all'Allegato 6 come per i cantieri di piccole dimensioni e di uniformare le tempistiche per l'utilizzo a quelle previste per i cantieri di piccole dimensioni.</p> <p>Inoltre, la proposta normativa è volta ad introdurre una procedura semplificata per la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito di cantieri di micro-dimensioni.</p> <p>In particolare, le modifiche proposte sono volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificare i soggetti destinatari della comunicazione, in analogia con quanto proposto in precedenza; - coordinare il termine per la presentazione della comunicazione con quanto previsto dal successivo 	

		<p>comma 2 e per differenziare il regime temporale rispetto a quanto stabilito per i cantieri fino a 6.000 mc;</p> <p>- collegare il termine di utilizzo con quello di esecuzione dell'opera finale in analogia con quanto previsto nel decreto, per le altre tipologie di cantieri.</p>	
<p>2. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata tempestivamente e comunque almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.</p>	<p>2. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata tempestivamente e comunque almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune del luogo di produzione e, che provvede ad inoltrarla all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.</p>		
<p>3. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità anche alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.</p>			
<p>4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui al presente articolo è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui all'articolo 7.</p>			
	Art. 21 bis. Situazioni di urgenza		

	<p><i>1. In deroga agli articoli 19 e 21, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, per le terre e rocce da scavo prodotte in situazioni di urgenza come definite nell'articolo 2, comma 1, lettera c bis), la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è attestata all'Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al primo periodo deve presentare la dichiarazione di utilizzo di cui agli articoli 19 e 21.</i></p>	<p>La modifica proposta nasce dall'esigenza di predisporre una procedura specifica per la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte a seguito di situazioni di urgenza.</p> <p>Nel testo del regolamento, sono previste infatti delle semplificazioni inerenti più che altro le possibilità di riutilizzo in sito ma, al contrario, non è prevista alcuna procedura per gestire come sottoprodotti le terre e rocce da scavo ogniqualvolta non sia possibile rispettare le tempistiche previste dagli artt. 19 e 21. Il rischio, in questi casi, è che ingenti quantitativi di materiali da scavo, che non possono essere riutilizzati in sito, siano trattati come rifiuti.</p>	
<p>Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p>			
<p>Art. 22. Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p>			
<p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i</p>			

requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 18. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 19 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 18 e 19.			
Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti			
Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti			
1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:			
a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;			
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti			

classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;			
c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;			Si ritiene utile precisare quali siano le "norme tecniche".
d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.			
Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti			
Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti			
1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui <i>all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto <i>dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge 25 gennaio 2012 n. 2</i> , convertito con modificazioni dalla <i>legge 24 marzo 2012 n.28</i> , come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021, la			

<p>non contaminazione è verificata ai sensi degli allegati 2 e 4 del presente regolamento.</p>			
<p>1-<i>bis</i>. Le terre e rocce da scavo prodotte in quantità non superiore a 20 mc e possono essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. Sono esclusi i siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi della Parte IV Titolo V del <i>decreto legislativo n. 152 del 2006</i>.</p>	<p>1-<i>bis</i>. Le terre e rocce da scavo prodotte in quantità non superiore a 20 100 mc e possono essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. Sono esclusi i siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi della Parte IV Titolo V del <i>decreto legislativo n. 152 del 2006</i>.</p> <p>Dopo l'articolo 1-<i>bis</i> inserire: <i>“1-ter. In caso di interventi di manutenzione o di emergenza che per la loro realizzazione non necessitano di titoli abilitativi, né espressi né taciti, le terre e rocce da scavo derivanti da tali attività possono essere riutilizzate nel sito di produzione nel rispetto delle seguenti condizioni:</i> <i>a) il materiale complessivamente scavato nell'ambito del cantiere non superi la quantità di 100 mc;</i> <i>b) il sito non è oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi della Parte IV Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006”.</i></p> <p>Dopo il comma 1-<i>ter</i>, inserire il seguente 1-<i>quater</i>: <i>“1-ter. Ai fini del riutilizzo nell'ambito dello stesso sito del materiale escavato in esclusione dalla disciplina dei rifiuti sono ammessi gli eventuali depositi esterni al sito di produzione utilizzando la viabilità</i></p>	<p>La modifica proposta è necessaria in quanto i DSO svolgono in modo pressoché continuativo attività di riparazione guasto, aprendo scavi per i quali normalmente si producono sempre volumi > ai 10 mc. Basti pensare che si gestiscono terre e rocce da scavo come rifiuto nell'ordine di milioni di tonnellate ogni anno che vengono conferite in impianto di gestione dei rifiuti. Oltre a ciò, si consideri che tale attività ha anche un grosso impatto ambientale dovuto ai trasporti del terreno vergine in sostituzione di quello scavato.</p> <p>Per quanto riguarda la proposta al comma 1-<i>ter</i>, si tratta di situazioni che si verificano con una certa frequenza, specie nell'ambito delle reti e infrastrutture pubbliche e, pertanto, si propone una soluzione analoga a quella del comma precedente sia pur per quantità maggiori.</p> <p>Infine, per quanto riguarda la proposta del comma 1-<i>quater</i>,</p>	<p>Le produzioni di terre provenienti da tali scavi oltre ad essere terra non contaminata, contribuisce ad esaurire le capacità degli impianti di trattamento (recupero/smaltimento) dei rifiuti, oltre a determinare emissioni in atmosfera causate dai mezzi che le trasportano.</p>

	<i>pubblica. La tracciabilità delle movimentazioni da e verso il sito sono garantite dal documento di trasporto di cui all'allegato 7".</i>	Si ritiene opportuno estendere l'utilizzo del documento di trasporto anche al caso di trasporto da e verso il sito di deposito intermedio.	
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.	2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.	L'articolo riguarda il solo utilizzo in sito e, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11 sulla gestione delle TRS con analisi sopra-soglia per fenomeni di origine naturale, il riutilizzo delle TRS in sito dovrà svolgersi sotto il controllo delle autorità competenti. Per il riutilizzo in sito non vi è una procedura di approvazione come nel caso dei sottoprodotti con il piano di utilizzo, ne deriva l'accorgimento indicato dal legislatore in termini di controllo sulle attività di gestione dei materiali.	
3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la	3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è-può essere effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in	Qualora si verificasse l'opportunità di gestire le TRS delle opere soggette a VIA in esclusione dal regime dei rifiuti anche successivamente alla stesura del SIA (cfr. comma 3), si ritiene necessario consentire tale eventualità anche in mancanza della redazione del	

presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:	fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:	Piano Preliminare di Utilizzo in sito. Inoltre, sarebbe opportuno precisare le modalità con cui presentare tale documento e i destinatari, il tutto al fine di rendere quanto più possibile rapidi i tempi di risposte.	
a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;			
b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);			
c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:			
1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;			
2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;			
3. parametri da determinare;			
d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;			
e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.			
4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 3, il proponente o l'esecutore:	4. In ogni caso in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 3 , il proponente o l'esecutore:	Si propone di distinguere i due regimi gestionali: i progetti sottoposti a VIA e quelli non sottoposti a VIA. Per i progetti non sottoposti a VIA viene redatto un “apposito progetto” che non deve essere approvato	

		né presentato, ma costituirà il documento da presentare in caso di controlli degli enti preposti.	
a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;	a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;		
b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:			
1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;			
2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;			
3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;			
4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.			
5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 4 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.		Vedi commento al comma 3	
6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			

<p>7. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di cantieri di micro dimensioni come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t-bis), nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'<i>articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, è effettuata sulla base di una valutazione preliminare del sito secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2-bis. Qualora gli esiti di tale valutazione consentano di escludere una potenziale contaminazione, l'effettuazione di indagini analitiche è omessa e le terre e rocce possono essere utilizzate nel medesimo sito di produzione.</p>		<p>La frase [...] “<i>nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>” sembra escludere dalla semplificazione i cantieri di micro-dimensioni sottoposti a procedura di VIA, contrariamente con quanto definito all'art. 2 comma 1 lettera t-bis).</p> <p>Pertanto, si propone di chiarirla meglio o, in alternativa, eliminarla.</p>	
<p>8. La documentazione di cui al comma 7 è trasmessa dal produttore all'autorità competente e all'Agenzia per la protezione ambientale di riferimento tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori</p>	<p>8. La documentazione di cui al comma 7 è trasmessa dal produttore all'autorità competente e all'Agenzia per la protezione ambientale di riferimento tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori</p>	<p>Pur apprezzando lo sforzo di semplificare il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni, mediante la previsione di una procedura alternativa alla esecuzione delle analisi per la caratterizzazione dei materiali prodotti, si ritiene che la previsione di una dichiarazione - per altro anche preventiva (15 giorni) – possa, per assurdo, penalizzare il piccolo rispetto al più grande. L'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha da sempre riconosciuto che</p>	

		<p>nel caso in cui il materiale scavato non sia contaminato, questo possa essere riutilizzato liberamente nel luogo in cui è stato prodotto. Con la norma introdotta, di fatto, si delinea una procedura attraverso la quale verificare la non contaminazione delle terre in alternativa alle analisi. Se in un caso, quindi, non è richiesta alcuna dichiarazione (e infatti le analisi non devono essere inviate), allo stesso modo anche questa valutazione non dovrebbe essere trasmessa ma, conservata come richiesto per i referti analitici.</p>	
<p>9. La documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 7 e 8 deve essere conservata per un anno presso il produttore e la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.</p>		<p>Si tratta della valutazione con conseguente omissione di indagini analitiche per cantieri di micro-dimensioni, che deve comunque essere trasmessa ad ARPA 15 giorni prima dell'inizio lavori. Tuttavia, nel caso di svolgimento di indagini analitiche ai fini di riutilizzo, svolte anche su cantieri di piccole dimensioni (>600 mc), non è descritto cosa bisogna fare, se conservare le analisi, inviarle, caricarle sul portale dell'Agenzia, come previsto</p>	

		per alcune aree etc. In sintesi, non è stata superata l'incertezza del Dpr 120/17.	
	Dopo il comma 9, inserire: <i>“10. Nelle ipotesi di riutilizzo nel sito di produzione di terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti, è possibile individuare un’area di deposito intermedio, interna o esterna al sito, in cui allocare il materiale escavato, nel rispetto dei vincoli urbanistici e di destinazione d’uso e specificando con apposita cartellonistica che si tratta di terre e rocce escluse dal campo di applicazione della disciplina rifiuti. Ogni trasporto da e verso l’area di deposito intermedio deve essere accompagnato da apposito documento di trasporto che specifichi che si tratta di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti”.</i>	Diversamente dagli altri Titoli, ad oggi non è contemplata la possibilità di depositare fuori dal sito di produzione le terre e rocce da scavo per le quali sia previsto il riutilizzo in sito e non sono definiti i criteri per la gestione di un eventuale deposito intermedio nelle ipotesi della gestione delle terre e rocce in esclusione dalla disciplina dei rifiuti.	
Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica			
Art. 25. Attività di scavo			
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:	1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al Decreto 26 gennaio 2023, n. 45 , per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:	Si ritiene opportuno inserire il riferimento anche del decreto attuativo, ossia il regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	

		<p>Inoltre, si segnala che, mentre per i siti con procedimento condotto ex art. 242 D.lgs. 152/06 la fase di caratterizzazione è ben definita, nel caso delle procedure semplificate ex artt. 242-bis e 249 la fase di caratterizzazione viene sottoposta a verifica degli Enti solamente all'approvazione del progetto unico di bonifica, nel primo caso, o del piano di collaudo/caratterizzazione, nel secondo. Pertanto, andrebbero previste misure specifiche per i procedimenti condotti secondo le procedure semplificate di cui agli artt. 242-bis e 249 d.lgs. 152/06.</p>	
<p>a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente può utilizzare i dati di</p>	<p>a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,</p>	<p>Non è chiaro se si debba attendere una pronuncia da parte dell'ARPA competente, come nel caso del piano di dettaglio contenente gli analiti o se viga un silenzio assenso, proprio perché si presume che gli analiti della caratterizzazione siano già stati condivisi. La modifica è volta, dunque, a prevedere un termine per</p>	

<p>caratterizzazione disponibili concordemente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p>	<p>eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente può utilizzare i dati di caratterizzazione disponibili concordemente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti, comprensivo delle modalità per l'eventuale utilizzo dei dati di caratterizzazione disponibili, e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori. <i>In assenza di osservazioni da parte degli enti interessati entro i trenta giorni successivi all'invio, il piano operativo e il cronoprogramma si intendono approvati.</i></p>	<p>l'espressione del parere da parte dell'ARPA per evitare incertezze in merito all'utilizzo dei dati di caratterizzazione già disponibili, essendo previsto di concordarli con l'Agenzia stessa.</p>	
<p>b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresì, adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in</p>			

materia di gestione dei rifiuti.			
Art. 26. Utilizzo nel sito			
1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'articolo 25 all'interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:			
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, o 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;			

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.			
Titolo VI - Disposizioni intertemporali, transitorie e finali			
Art. 27. Disposizioni intertemporali, transitorie e finali			
1. I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo approvati ai sensi della relativa normativa previgente sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione.			
2. Per i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente nonché per le modifiche e gli aggiornamenti di progetti già approvati di cui al comma 1 è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9, l'aggiornamento al piano di utilizzo di cui all'articolo 15 o la dichiarazione di cui all'articolo 19 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del			

presente regolamento.			
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.			
4. Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .			
5. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le prestazioni rese dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente nonché dagli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, per le attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 18 e 19, comma 6.			
6. Gli allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la			

Ricerca Ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del <i>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> .			
7. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.			
Art. 28. Controlli e ispezioni			
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, secondo quanto previsto nell'allegato 9, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 19 e 21 ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.			
Art. 29. Clausola di riconoscimento reciproco			
1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.			
2. Ai sensi del <i>regolamento (CE) n. 764/2008</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione, ove			

necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.			
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria			
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.			
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.			
Art. 31. Abrogazioni			
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e il decreto della Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.			
Allegato 1 - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ARTICOLO 8)			
La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell'opera.	La caratterizzazione ambientale <i>sui siti di produzione</i> è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell'opera.	Si ritiene opportuno esplicitare che i criteri di caratterizzazione ambientale definiti dai vari Allegati del decreto debbano essere riferiti esplicitamente ai	

		siti di produzione delle TRS da gestire in qualità di sottoprodotti, la cui gestione è oggetto del decreto.	
La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.	La caratterizzazione ambientale <i>sui siti di produzione</i> è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.		
La caratterizzazione ambientale presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.	La caratterizzazione ambientale <i>sui siti di produzione</i> presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.		
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano di utilizzo può prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorità competente, non sia necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.			
Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il piano di utilizzo			

indica le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 9.			
La caratterizzazione ambientale in corso d'opera è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 9, Parte A.			
Allegato 2 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (ARTICOLO 8)			
Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo.	Le procedure di campionamento <i>sui siti di produzione</i> sono illustrate nel piano di utilizzo.	Si ritiene opportuno esplicitare che i criteri di caratterizzazione ambientale definiti dai vari Allegati del decreto debbano essere riferiti esplicitamente ai siti di produzione delle TRS da gestire in qualità di sottoprodotti, la cui gestione è oggetto del decreto.	
La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.			
La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).			
Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a seconda del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.			

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).			
Il numero di punti d'indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.			
Dimensione dell'area	Punti di prelievo		
Inferiore a 2.500 metri quadri	3		
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri		
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri		
Tabella 2.1			
Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.			
Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per		Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di	

<p>sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.</p>	<p>progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia. <i>Laddove sia comprovata l'impossibilità di eseguire indagini ambientali in fase progettuale in condizioni economicamente e tecnicamente sostenibili, la caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera in conformità ai criteri generali di esecuzione riportati in Allegato 9.</i></p>		
<p>La profondità d'indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:</p>			
<p>- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;</p>			
<p>- campione 2: nella zona di fondo scavo;</p>			
<p>- campione 3: nella zona intermedia tra i due.</p>			
<p>Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità.</p>	<p>Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche <i>devono prevedere almeno un campione sono almeno due: uno</i> per ciascun metro di profondità. <i>In caso di scavi entro il metro, sarà prelevato un unico campione.</i></p>	<p>Inserita precisazione per gli scavi ricompresi entro il metro da p.c. in quanto si ritiene che non andando a scavare a profondità superiori ad 1 m da p.c., non sia necessario caratterizzare anche i terreni sottostanti.</p>	
<p>Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la</p>	<p>Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra</p>	<p>Si propone di eliminare la disposizione di cui all'ultimo periodo in quanto non risulta</p>	

<p>situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.</p>	<p>elenati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.</p>	<p>chiara la necessità di dover verificare la qualità ambientale delle acque sotterranee se l'oggetto del decreto sono le TRS. Peraltro, nel caso di superamenti delle CSC delle acque sotterranee non è esplicitato come devono essere gestite le TRS che risultano comunque conformi alle CSC.</p>	
<p>Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.</p>			
<p>In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.</p>			
<p>Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:</p>			
<p>- campione composito di fondo scavo;</p>			
<p>- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.</p>			

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.			
I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.			
Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:			
- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;			
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.			
Allegato 2-bis - VALUTAZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI CANTIERI DI MICRO-DIMENSIONI (ARTICOLO 24)			
Il rispetto delle caratteristiche di qualità ambientale delle terre e rocce per il loro riutilizzo nello stesso sito è garantito attraverso una valutazione dello stato ambientale del sito di produzione eseguita sulla base dei seguenti elementi utili ad escludere la presenza di potenziali contaminazioni:	<i>Il rispetto delle caratteristiche di qualità ambientale delle terre e rocce per il loro riutilizzo nello stesso sito è garantito attraverso una valutazione dello stato ambientale del sito di produzione eseguita a titolo esemplificativo sulla base di uno o più dei seguenti elementi utili ad escludere la presenza di potenziali contaminazioni:</i>	Per come è formulato il testo, non è chiaro se gli elementi elencati siano da garantire simultaneamente o meno; la condizione di simultaneità renderebbe potenzialmente inefficace la semplificazione indirizzata ai cantieri di micro-dimensioni. Si ritiene	

		ragionevole rendere l'elenco esemplificativo e rimandare nell'ambito dell'interlocuzione con l'amministrazione comunale la valutazione puntuale dell'esaustività degli elementi, individuati dal produttore sulla base dell'elenco, utili a escludere la presenza di potenziali contaminazioni.	
- obbligo di sopralluogo;			
- documentazione fotografica;			
- analisi della fotogrammetria storica;	- <i>eventuale</i> analisi della fotogrammetria storica;	La fotogrammetria storica potrebbe essere di non facile reperimento e potrebbe risultare anche più onerosa di una caratterizzazione ambientale. Pertanto, si propone di inserirla come "eventuale", analogamente ad altri <i>item</i> in elenco.	
- indagine storica sull'utilizzo dell'area (ad esempio presenza di serbatoi interrati o fuori terra, depositi di sostanze pericolose, presenza di rifiuti, attività produttive effettuate sull'area, ecc);			
- eventuali analisi pregresse già eseguite sull'area di scavo e sulle aree limitrofe;			
- eventuale presenza di rifiuti e/o materiali abbandonati, residui di materiali combustibili;			
- eventuali evidenze organolettiche.			

	<i>L'eshaustività della valutazione dello stato ambientale del sito di produzione è verificata nell'ambito dell'interlocuzione con l'amministrazione comunale di competenza.</i>	Vedi commento sopra	
Allegato 3 - NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (ARTICOLO 2)			
Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese anche le seguenti:			
- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici, tale selezione potrà avvenire anche mediante l'ausilio di impianti meccanici di vagliatura;			
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;			
- la stabilizzazione a calce o cemento nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida SNPA adottate con delibera n. 54/2019;			
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.			
Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.			

<p align="center">Allegato 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI (ARTICOLO 4)</p>			
<p>Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di seguito.</p>			
<p>I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso. In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.</p>			
<p>Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo</p>			

<p>naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse.</p>													
<p>Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'allegato 5, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici»: queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.</p>													
<p>Tabella 4.1 - Set analitico minimale</p>													
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="161 1214 808 1254">Arsenico</td> <td data-bbox="808 1214 853 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="161 1254 808 1294">Cadmio</td> <td data-bbox="808 1254 853 1294"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="161 1294 808 1334">Cobalto</td> <td data-bbox="808 1294 853 1334"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="161 1334 808 1374">Nichel</td> <td data-bbox="808 1334 853 1374"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="161 1374 808 1414">Piombo</td> <td data-bbox="808 1374 853 1414"></td> </tr> </table>	Arsenico		Cadmio		Cobalto		Nichel		Piombo				
Arsenico													
Cadmio													
Cobalto													
Nichel													
Piombo													

Rame			
Zinco			
Mercurio			
Idrocarburi C>12			
Cromo totale			
Cromo VI			
Amianto			
BTEX (*)			
IPA (*)			
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi fino a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .			
I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.			
Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.			
Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui			

<p>all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.</p>			
<p>Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4. Tale documentazione deve contenere almeno</p>		<p>L'eventuale utilizzo di un additivo, anche in concentrazioni esigue, rischia di essere oltremodo oneroso e scoraggiare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per tale ragione, si ritiene opportuno mantenere una proporzionalità tra l'onere richiesto e l'impatto che deve essere prevenuto.</p>	
<p>A. Una caratterizzazione del prodotto utilizzato. Tale caratterizzazione deve prendere in considerazione le sostanze componenti, la loro classificazione di pericolo per l'ambiente secondo quanto riportato nella banca dati ECHA e la concentrazione massima nella miscela/prodotto. Per ciascuna sostanza contenuta nel prodotto dovrà essere presa in considerazione la classificazione di pericolo più restrittiva tra quelle riportate</p>	<p>[...] <i>La caratterizzazione del prodotto "puro" di cui al punto A e quella ecotossicologica di cui al punto B possono essere desunte da studi sperimentali già eseguiti e disponibili in letteratura o, laddove presenti, riprese dalla scheda di sicurezza del medesimo prodotto commerciale.</i></p>	<p>Dopo i punti A. e B. si ritiene opportuno specificare la possibilità di utilizzare dati già disponibili in letteratura avvalorati da Enti/Organismi certificati.</p>	

<p>nella banca dati ECHA. Per le sostanze classificate pericolose per l'ambiente acquatico si dovrà procedere a verificare se per le destinazioni in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale le concentrazioni siano inferiori al "valore soglia" di cui all'articolo 11 del Regolamento CE 1272/2008 e al "limite di concentrazione" di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento per la destinazione in siti ad uso commerciale e industriale.</p>			
<p>B. Una caratterizzazione ecotossicologica effettuata sul prodotto "puro": i saggi ecotossicologici devono essere eseguiti tenendo a riferimento quanto previsto dalla tabella 4.1.0 del Regolamento CE 1272/2008</p>			
<p>C. Le modalità con cui sono stati individuati i campioni di terre e rocce da scavo rappresentativi dei siti di scavo e le loro caratteristiche chimico-fisiche.</p>			
<p>D. Una verifica della tossicità di campioni rappresentativi di terre e rocce da scavo trattati con gli additivi (condizionati) individuati per l'esecuzione delle fasi di scavo. Ai fini cautelativi, i parametri di condizionamento delle terre e rocce da scavo dovranno prendere in considerazione le condizioni più critiche prevedibili in fase di scavo. I saggi ecotossicologici dovranno essere eseguiti sia su specie acquatiche che terrestri. I saggi come pure i metodi di preparazione dei campioni di suolo, dovranno far riferimento a norme riconosciute a livello nazionale ed internazionale (UNI, EN, ISO). Per la preparazione di eluati da sottoporre a successivi saggi ecotossicologici è opportuno far riferimento alla</p>			

<p>norma tecnica ISO 18772 <i>Soil quality — Guidance on leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soils and soil materials</i> ed alle norme tecniche ad essa correlate, in particolare quelle della serie ISO/TS 21268. Sugli eluati dovranno essere eseguiti i seguenti saggi ecotossicologici:</p>			
<p>1. UNI EN ISO 8692. <i>Qualità dell'acqua – Prova di inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo di alghe verdi. In alternativa potrà essere eseguito il saggio di cui alla norma tecnica EN ISO 20227. Water quality - Determination of the growth inhibition effects of waste waters, natural waters and chemicals on the duckweed Spirodela polyrrhiza - Method using a stock culture independent microbiotest.</i></p>			
<p>2. UNI EN ISO 6341. <i>Qualità dell'acqua – Determinazione dell'inibizione della mobilità di Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Prova di tossicità acuta.</i></p>			
<p>3. UNI EN ISO 11348-3. <i>Qualità dell'acqua - Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri (prova su batteri luminescenti) - Parte 3: Metodo con batteri liofilizzati.</i></p>			
<p>Sul campione solido dovrà essere eseguito il seguente saggio:</p>			
<p>1. UNI EN ISO 18763. <i>Qualità del suolo - Determinazione degli effetti tossici degli inquinanti sulla germinazione e sulla crescita precoce di piante superiori. In alternativa potrà essere eseguito il saggio di cui alla norma tecnica ISO 18763 Soil quality —</i></p>			

<i>Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants.</i>			
E. La destinazione finale delle terre e rocce gestite come sottoprodotti.			
F. Le modalità di gestione delle terre e rocce in cantiere ai fini della verifica di compatibilità ambientale			
L'ISS e l'ISPRA si esprimono entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. I pareri sono allegati al piano di utilizzo.	L'ISS e l'ISPRA si esprimono entro 30 60 giorni dal ricevimento della documentazione. I pareri sono allegati al piano di utilizzo. <i>Resta inteso che la mancata espressione da parte di ISS e/o di ISPRA non pregiudica la possibilità di avviare i lavori di scavo, per i quali non vengono utilizzati additivi, in conformità alle previsioni del Piano di utilizzo.</i>		
Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava:			
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;			
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).			

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali.			
Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.			
Allegato 5 - PIANO DI UTILIZZO (ARTICOLO 9)			
Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>aa</i>), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.			
Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:			
1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e			

rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco e in cumulo suddivisi nelle diverse litologie;			
2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;			
3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;			
4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:			
- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;			
- le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo,			

delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;			
- la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9, parte A;			
5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;			
6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).			
Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:	Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sui siti di produzione , i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:	Si propone di eliminare la caratterizzazione dei depositi intermedi e viabilità, anche in funzione delle considerazioni già riportate in precedenza nonché all'art. 5 nel quale il rispetto della qualità ambientale del sito di deposito intermedio è attestato dalla destinazione d'uso dello stesso e dalla natura delle terre e rocce	

		da scavo prodotte dai siti di produzione.	
1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:			
1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;			
1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);			
1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);			
1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5000);			
1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);			
1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);			
1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);			
1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.			
2. inquadramento urbanistico:			
2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.			
3. inquadramento geologico ed idrogeologico:			
3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;			
3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante			

l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;			
3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;			
3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000).			
4. descrizione delle attività svolte sul sito:			
4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;			
4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;			
4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;			
4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.			
5. piano di campionamento e analisi:	5. piano di campionamento e analisi <i>sui siti di produzione</i> :	Modifica introdotta in analogia alle modifiche degli Allegati 1 e 2 nonché in linea a quanto previsto dall'art. 5 che fa ragionevolmente riferimento al rispetto dei requisiti di sottoprodotto delle terre scavate dai siti di produzione e alla destinazione d'uso dei siti di deposito intermedio.	
5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;			
5.2 localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;			

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;			
5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.			
ALLEGATO 5-<i>bis</i> – PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ARTICOLO 9)			
Il presente allegato disciplina i contenuti minimi del Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo da presentare, a cura del proponente, al fine di consentire la valutazione degli impatti sulle tematiche ambientali.			
Il Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo non sostituisce il Piano di Utilizzo di cui all'art.9.			
Il Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo indica le modalità prescelte dal proponente di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>aa</i>), del presente regolamento e riporta almeno i seguenti elementi:			
a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;			
b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);			
c) esiti della caratterizzazione preliminare eseguita secondo le previsioni dell'allegato 2 e dell'allegato 4 al presente regolamento;			

d) proposta del piano di caratterizzazione ambientale integrativo delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:			
a. numero e caratteristiche dei punti di indagine;			
b. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;			
c. parametri da determinare;			
e) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;			
f) indicazione delle modalità di gestione e dei quantitativi previsti delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti, come rifiuti o da gestire in esclusione dalla disciplina dei rifiuti.			
g) censimento delle discariche e degli impianti di recupero inerti presenti nell'intorno dell'area interessata dall'esecuzione dell'opera, qualora sia prevista la gestione come rifiuti delle terre e rocce da scavo prodotte;			
h) censimento dei potenziali siti di riutilizzo esterno delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;			
i) censimento degli impianti industriali utilizzabili quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dell'esecuzione dell'opera;			

l) l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;			
m) indicazioni in merito alle operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3.			
ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI CUI ALL'ARTICOLO 19 (ARTICOLO 19)			
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ			
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)			
esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000			
Sezione A: dati del produttore			
il sottoscritto produttore			
<input type="text"/>			
Cognome			
Nome			
C.F. <input type="text"/>			

nato a:		il:			
in qualità di:					
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.					
della:					
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...					
Residente in:					
Comune CAP Provincia					
Via					
Numero					
Telefono					
e-mail					
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000					
DICHIARA					
che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della presente dichiarazione prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'Articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del					

2006 poiché rispettano le disposizioni di cui all'Articolo 4 del presente regolamento.				
Sezione B: dati del sito di produzione				
<i>(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)</i>				
Sito di origine:				
Comune	CAP			
Provincia				
Via				
Numero				
Tipo di intervento				
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)				
Destinazione d'uso urbanistica (da PRGC) del sito di produzione				
Autorizzato da:				
Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali da scavo				
Mediante:				
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo....)				
Dimensione dell'area:				
Indicare la dimensione dell'area in metri quadri				
Tecnologie di scavo:				

Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in banco)				
Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in cumulo)				
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito				
Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio				
<i>(compilare tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio)</i>				
I materiali di scavo sono depositati:				
Sito di deposito intermedio:				
Comune				
CAP	Provincia			
Via				
Numero				
Di proprietà di:				
Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio				
Gestito da:				
Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio				
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)				
Destinazione Urbanistica (da PRGC):				
Autorizzato da:				
Autorità competente ed estremi autorizzativi				

Periodo di deposito:					
Giustificare se superiore ad anni 1					
Massimo quantitativo che verrà depositato (mc in banco):					
Massimo quantitativo che verrà depositato (mc in cumulo):					
Indicare la quantità in metri cubi					
Sezione D: dati del sito di destinazione					
<i>(compilare tante sezioni D per quanti sono i siti di destini)</i>					
I materiali di scavo, verranno:					
1) <input type="checkbox"/> Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo					
Sito di destinazione:					
Provincia	Comune	CAP			
Via	Numero				
Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini,.....)					
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)					

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione				
Autorizzato da:				
Autorità competente che ha autorizzato l'opera che prevede l'utilizzo di materiali di scavo (se pertinenti.....)				
Mediante:				
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo....)				
Quantità (mc in banco):				
Quantità (mc in cumulo):				
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo				
2) <input type="checkbox"/> Avviati ad un ciclo produttivo				
Impianto di destinazione:				
	Comune	CAP		
	Provincia			
Via				
	Numero			
Tipologia di impianto				
Materiale prodotto				
Quantità (mc in banco):				
Quantità (mc in cumulo):				
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo				

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo			
I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:			
Data presunta inizio attività di scavo:			
Data presunta ultimazione attività di scavo:			
Data presunta inizio attività utilizzo:			
Data presunta ultimazione attività di utilizzo:			
Dichiara infine di:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiera e di falsità negli atti dell'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000: 			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 d.lgs. 196/2003) 			
Luogo e data,			
Firma del dichiarante *			

informazioni nelle sottosezioni DN allo scopo predisposte, pari al numero di viaggi previsti.				
Sezione A: anagrafica del sito di produzione				
Sito di produzione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Comune	CAP		
	Provincia			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Via	Numero			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)				
Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21	<input type="text"/>	Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21. In alternativa, indicare se la gestione è in esclusione dal regime dei rifiuti di cui all'articolo 24.	<input type="text"/>	
Data e numero di protocollo	<input type="text"/>			
		Data e numero di protocollo/ gestione in esclusione dal regime dei rifiuti di cui all'articolo 24.		
Durata del piano/tempo previsto di utilizzo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio				

Sito di:							
Destinazione o deposito intermedio		Comune		CAP			
Provincia							
Via							
Numero							
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)							
Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto							
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...							
C.F.							
Comune		CAP					
Provincia							
Via							
Numero							
Telefono		e-mail					
Sezione D: condizioni di trasporto							

Targa automezzo					
Tipologia del materiale					
Numero di viaggi (N)					
Sottosezione D1: trasporto 1 di N viaggi					
Quantità trasportata					
Data e ora di carico					
Data e ora di arrivo					
...					
Sottosezione DN: trasporto N di N viaggi					
Quantità trasportata					
Data e ora di carico					
Data e ora di arrivo					
Ripetere la sottosezione D per N volte, pari al numero N di viaggi					
Data,					
____/____/____					
Firma dell'esecutore o del produttore					

<i>(per esteso e leggibile)</i>					
Firma del responsabile del					
Sito di destinazione					

<i>(per esteso e leggibile)</i>					

ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.) (articolo 7)			
La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di utilizzo.			
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Articolo 47 e articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)			
esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000			
Sezione A: dati dell'esecutore o produttore			
Il sottoscritto esecutore <input type="checkbox"/> o produttore <input type="checkbox"/>			
<input type="text"/>			
Cognome			
Nome			
C.F. <input type="text"/>			
nato a: <input type="text"/> il: <input type="text"/>			
in qualità di: <input type="text"/> Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.			
della: <input type="text"/> Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...			

Residente in:						
	Comune		CAP			
	Provincia					
Via						
			Numero			
Telefono						
			e-mail			
Sezione B: dati del sito di produzione						
Sito di origine:						
	Comune		CAP			
	Provincia					
Via						
			Numero			
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)						
DICHIARA						
- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 trasmesso in data _____ numero _____ di _____ protocollo _____						

- dichiara altresì di aver utilizzato :			
1) _____ m ³ di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____ Provincia di _____ via _____ n. _____			
autorizzata con provvedimento n. _____ del _____			
o			
2) _____ m ³ di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della ditta _____			
nello stabilimento ubicato in Comune di _____, via _____			
Dichiara inoltre di:			
<ul style="list-style-type: none"> • essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000; 			
<ul style="list-style-type: none"> • essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003). 			

Luogo e data			
_____ / ____ / _____			
Firma dichiarante *			

<i>(per esteso e leggibile)</i>			
<i>* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000</i>			
ALLEGATO 9 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D'OPERA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI			
La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.			
Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in			

grado di determinare una potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante l'esecuzione dell'opera.			
Parte A			
Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore			
Le attività di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in secondo una delle seguenti modalità:			
A.1 - su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;			
A.2 - direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;			
A.3 - sull'intera area di intervento.			
Per il trattamento dei campioni al fine della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimento ai fini del riutilizzo si applica quanto indicato negli allegati 2 e 4.			
A.1 - Caratterizzazione su cumuli			
Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce non ancora caratterizzate entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da scavo			

ivi depositate, come da piano di utilizzo.			
Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le piazzole di caratterizzazione sono ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e sono opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica.			
Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole di caratterizzazione in quantità comprese tra 3000 e 5000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.			
Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula:			
$m = k n^{1/3}$			
dove $k=5$ mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. Il campo di validità della formula è $n \geq m$; al di fuori di detto campo (per $n < m$) si procede alla caratterizzazione di tutto il materiale.			
Qualora previsto, il campionamento su cumuli è effettuato sul materiale «tal quale», in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.			
Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo è caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un			

campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.			
Oltre ai cumuli individuati con il metodo suesposto, sono sottoposti a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e i cumuli successivi qualora si verificano variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.			
Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.			
Le modalità di gestione dei cumuli ne garantiscono la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.			
A.2 - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento			
La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento è eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.			
Di seguito sono indicati alcuni criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di			

avanzamento, fermo restando che criteri diversi possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.			
La caratterizzazione sul fronte di avanzamento è eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria e in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce scavate, nonché, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.			
Il campione medio è ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si prelevano almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.			
A.3 - Caratterizzazione sull'intera area di intervento			
La caratterizzazione sull'intera area di intervento è eseguita secondo le modalità dettagliate negli allegati 2 e 4.			
Parte B			
Verifiche per i controlli e le ispezioni			
Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni sulla corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono eseguiti			

dalle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.											
Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.											
Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare, ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta tiene conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione.											
Il numero di campioni è valutato in funzione dell'estensione e della profondità dell'area di produzione delle terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.											
Il numero di punti d'indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensione dell'area</th> <th>Punti di prelievo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inferiore a 2.500 metri quadri</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tra 2.500 e 10.000 metri quadri</td> <td>3 + 1 ogni 2.500 metri quadri</td> </tr> <tr> <td>Oltre i 10.000 metri quadri</td> <td>7 + 1 ogni 5.000 metri quadri</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensione dell'area	Punti di prelievo	Inferiore a 2.500 metri quadri	3	Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri	Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri			
Dimensione dell'area	Punti di prelievo										
Inferiore a 2.500 metri quadri	3										
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri										
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri										
Tabella 8.1											

La profondità di indagine è determinata in base alle profondità del sito di destinazione. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche sono:			
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;			
- campione 2: nella zona intermedia;			
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta delle terre e rocce da scavo (già piano campagna).			
In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:			
- campione composito di fondo scavo;			
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.			
Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
ALLEGATO 10 - METODOLOGIA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3 (ARTICOLO 4)			

<p>La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non è finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche, bensì a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali origine antropica in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento è condotto sul materiale «tal quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3, è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine antropica.</p>			
<p>Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non è scartata la frazione superiore a 2 cm.</p>			
<p>Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:</p>			
$\%Ma = \frac{P_{-Ma}}{P_{-tot}} * 100$			
<p>dove:</p>			
<p>%Ma: percentuale di materiale di origine antropica</p>			
<p>P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio</p>			

P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)			
Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.			
Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%.			